



Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 31/05/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 29/04/2010 CONCERNENTE "LINEA GUIDA APPLICATIVA DEL REG. (CE) N.852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI)- REP. ATTI N. 59/CSR)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

-Che la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 797 del 16/06/2006 (con annessi allegati Mod. A "Modulo per la notifica all'autorità competente delle attività alimentari soggette a registrazione" e s.m.i., e Mod. B "tracciato minimo da realizzare su sistema informatico a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, per le attività da registrare") ha recepito il primo l'Accordo Stato-Regioni concernente le "Linee guida applicative del Reg. (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (Accordo Rep. n.2470 del 09/02/06) ;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.1292 del 17/07/2007, con la quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare e il Sistema Informativo G.I.S.A. per la registrazione delle attività disciplinate dall'art. 6 del Reg. (CE) n.852/2004;

STABILITO

- Che le stesse Linee guida, in considerazione delle procedure vigenti in materia di procedimenti amministrativi stabiliti dalla Legge 241/90 e s.m.i., individuavano la procedura di Dichiarazione di Inizio Attività (di seguito denominata DIA) come quella da applicarsi ai fini della registrazione delle attività alimentari;

- Che la registrazione è effettuata, in funzione dell'attività svolta dall'impresa, a seguito della notifica all'Autorità Competente attraverso la DIA semplice ovvero la DIA differita (l'attività può iniziare dopo 45 giorni dalla comunicazione);

VISTO

il nuovo Accordo sancito nell'ambito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.59/CSR del 29/04/2010) recante "Linee guida applicative del Reg. (CE) n.852/2004 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" che, semplifica ulteriormente le modalità con le quali gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) devono effettuare la notifica ai fini della registrazione dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività;

RITENUTO

necessario dover recepire il predetto Accordo con le indicazioni aggiornate e più aderenti alle realtà contenute nelle nuove Linee guida applicative del Reg. (CE) 852/2004, alle quali possono fare riferimento sia gli operatori del settore alimentare (OSA) sia le strutture sanitarie territoriali preposte all'attività di controllo ufficiale in materia alimentare;

CONSIDERATO

-Che nelle nuove Linee guida applicative del Reg. (CE) n.852/2004 è espressamente indicato che:

- ai fini della registrazione, non si prevede l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo tecnico dell'ASL competente;
- tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione/DIA, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dei Reg. CE n.852 e 853/2004;
- la Registrazione si deve basare su di un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale;

- l'OSA può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica;

PRESO ATTO

- Che le nuove linee guida, sostituendo le precedenti, nella parte che riguarda le procedure relative alla notifica ai fini della registrazione elimina la distinzione tra DIA semplice e DIA differita, eliminando di fatto quest'ultima, per cui gli operatori del settore alimentare l'OSA può dare inizio all'attività contestualmente alla presentazione della notifica stessa ;
- Che la notifica deve comprendere, altresì, la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari prestabiliti dal Reg. (CE) n. 852/04 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

RILEVATO

- Che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. provvedono direttamente alla registrazione dell'avvenuta notifica, procedendo alla verifica di quanto autocertificato dall'OSA nell'ambito dei controlli ufficiali;
- Che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. registrano gli stabilimenti presenti sul territorio di propria competenza attraverso il sistema informatico GISA, il quale fornisce i dati relativi alle imprese alimentari ed ai controlli ufficiali eseguiti sulle stesse all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.);
- Che la frequenza dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare sono svolti sulla base della categorizzazione del rischio dello stabilimento;
- Che la priorità dei controlli sulle nuove registrazioni verrà stabilita sulla base del rischio relativo all'attività in questione (categorizzazione ex ante) o determinata da notifiche carenti degli elementi essenziali;

TENUTO CONTO altresì

- Che le procedure che regolamentano il settore del commercio e l'apertura di nuove attività stanno subendo notevoli modifiche dalla normativa comunitaria e nazionale, in particolar modo, l'art. 19 della L. 241/90 è stato modificato in rapida successione dal D.lgs n. 59/2010 e dalla Legge n. 122/2010, in conformità ai principi di semplificazione amministrativa recata dalla Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno c.d."Direttiva servizi";
- Che la legge 122/2010 ha segnato il passaggio dalla Dichiarazione d'Inizio Attività alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ;
- Che il DPR n.160 del 7 settembre 2010 "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 38, comma 3 del Decreto-legge 21 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" ha individuato, all'art. 2, comma 1 : "il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi";
- Che pertanto, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti l'avvio delle attività produttive e i relativi elaborati tecnici sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP, il quale provvederà all'inoltro della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 94 del 9 aprile 2010 di recante "Regolamento di attuazione della Direttiva servizi" ha dato mandato alle competenti Autorità regionali di predisporre una apposita modulistica unificata per le Amministrazioni interessate ai procedimenti di cui in narrativa;

VISTA

la Delibera di Giunta n. 816 del 26 novembre 2010 "Individuazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n.11/2010 "Regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", dei procedimenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. "direttiva servizi";

CONSIDERATO

-Che la modulistica allegata alla DGR n.797/2006, è stata revisionata con il successivo Decreto Dirigenziale n.31 del 29-04-2008 recante "Registrazione delle attività disciplinate dall'art. 6 del Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari- Modifica della modulistica allegata alla citata Deliberazione di Giunta Regionale;

VALUTATO

-Che, nelle more della predisposizione e approvazione della procedura telematica e della modulistica unificata per l'avvio delle attività produttive, si rende necessario continuare, in via provvisoria, ad utilizzare la modulistica per la Registrazione/DIA allegata al predetto Decreto Dirigenziale n. 31/08, con l'annotazione che tutte le attività sono assoggettate alla DIA ad efficacia immediata.

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

-di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.59/CSR del 29/04/2010) recante "Linee guida applicative del Reg. (CE) n.852/2004 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

- di semplificare ulteriormente le modalità con le quali gli OSA devono effettuare la notifica ai fini della registrazione dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività, eliminando la DIA differita per cui l'OSA può dare inizio all'attività contestualmente alla presentazione della notifica stessa;

-di stabilire che :

- a) i Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. procedono alla verifica di quanto autocertificato dall'OSA nel corso dei controlli ufficiali;
- b) la frequenza dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare è programmata sulla base della categorizzazione del rischio dello stabilimento;
- c) la priorità dei controlli sugli OSA di nuova registrazione è determinata dal rischio relativo all'attività in questione (categorizzazione ex ante) o da notifiche carenti degli elementi essenziali;

- di continuare, in via provvisoria, ad utilizzare la modulistica per la Registrazione/DIA allegata al decreto dirigenziale n. 31/08, con l'annotazione che tutte le attività sono assoggettate alla DIA ad efficacia immediata;

- di demandare ad atti successivi :

- le ulteriori indicazioni operative di applicazione delle nuove Linee guida del Reg. (CE) n.852/04;
- la predisposizione della modulistica unificata per l'avvio delle attività produttive e il raccordo sulla modalità tecniche di trasmissione telematica al SUAP, così come regolamentate dalla normativa nazionale attualmente vigente;

-di trasmettere la presente deliberazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL, ai Comuni - SUAP, alle AA.GG.CC. n. 11 e 13, all' ORSA e al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione.